



Regione Umbria

Giunta Regionale

Rep. Interno n. 4 del 07.01.2019 – Uffici di Terni

ALLEGATO SCARICHI

Oggetto: Ditta MOHAMMED JOY – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **INDUSTRIALE non contenente sostanze pericolose** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che il Sig. Mohammed Joy, nato a Shariatpur (EE) in Bangladesh il 15.08.1997, residente a Terracina (LT), in Loc. Via G. Antonelli n. 40, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta MOHAMMED JOY (P.I. 02949210591), esercente attività di lavaggio a mano sita nel Comune di Orvieto (TR) – Loc. S.S. Amerina n. 205 Km. 48+600 – con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAP del Comune di Orvieto (TR) in data 19.11.2018 prot. n. 0246989 e successive integrazioni pervenute in data 20.12.2018 prot. n. 0270962, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito nel Comune suddetto (Fg. 239 P.Illa 104);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo industriale provenienti dal lavaggio auto a mano, con recapito finale in corpo idrico superficiale (condotta a tenuta esistente fino al fosso naturale affluente del fiume Paglia), mediante impianto già esistente costituito da vasca di sedimentazione, vasca di ossidazione, filtro a sabbia e filtro a carboni attivi come da schede tecniche allegate all'istanza;

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con DGR. 19 settembre 2018, n. 1024;

VISTA la documentazione per l'istanza di autorizzazione tramite AUA a firma del tecnico Geom. Roberto Pazzaglia;

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta MOHAMMED JOY è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell'art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta MOHAMMED JOY (P.I. 02949210591), con sede legale in Loc. Le Prese Km. 14+400 del Comune di Castel Viscardo (TR), dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali non contenenti sostanze pericolose con recapito in corpo idrico superficiale (condotta a tenuta esistente fino al fosso naturale affluente del fiume Paglia), provenienti dal lavaggio auto a mano, mediante impianto già esistente costituito da vasca di sedimentazione, vasca di ossidazione e filtro a sabbia e filtro a carboni attivi come da schede tecniche allegate all'istanza, sito in Loc. S.S. Amerina n. 205 Km. 48+600 nel Comune di Orvieto (TR) - (Fg. 239 P.lla 104), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

- a) Dovrà essere installato un contalitri per la misurazione annuale delle acque scaricate in corpo idrico;

2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Lo scarico dovrà rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 alla Parte Terza del D.to Lgs. 152/2006 e s.m. e i. (scarico in acque superficiali);
- b) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- c) Lo scarico dovrà essere monitorato con l'effettuazione di analisi con frequenza semestrale per il primo anno e poi con frequenza annuale, ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti dalla suddetta Tab. 3, selezionati in funzione della specifica attività svolta e gli esiti conservati presso l'impianto, a disposizione dell'Autorità di controllo; qualora ci siano superamenti dei valori limite autorizzati, il gestore dovrà darne immediata comunicazione e copia alla Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA)- Sezione AUA - e all'Arpa Umbria a mezzo fax o PEC. Deve essere necessariamente previsto il Saggio di Tossicità Acuta;
- d) Qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 All. 5 alla Parte Terza del D.to Lgs. 152/2006 e s.m. e i., al di sopra del limite di rilevabilità analitico, il titolare dello scarico dovrà presentare, entro 60 giorni dall'accertamento della presenza di sostanze pericolose, una nuova richiesta di autorizzazione per lo scarico contenente sostanze pericolose mediante procedura AUA;
- e) Nel caso in cui risultasse dall'analisi di cui sopra che si tratti di scarico industriale contenente sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 3 comma 5. del D.P.R. 59/2013, il gestore dell'impianto, almeno ogni quattro anni, deve presentare una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo alla Regione e all'ARPA Umbria;

- f) Dovrà essere comunicato ogni anno dall'ottenimento dell'AUA alla Regione e all'ARPA Umbria – Area Dipartimentale Umbria Sud- Sicurezza – Distretto di Orvieto - ,il tipo e la quantità di approvvigionamento idrico per l'attività di lavaggio auto a mano e altresì la quantità scaricata dei reflui depurati nel corpo idrico superficiale;
- g) La Regione può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione;
- h) Il sistema di depurazione dovrà essere mantenuto in buono stato di efficienza, garantendo, tra l'altro, la periodica asportazione dei fanghi e composti oleosi che devono essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia;
- i) Ai sensi dell'art. 7 comma 10 della DGR n. 424/2012 e s.m. e i., il Gestore deve garantire che lo scarico in corpo idrico è ammesso semprechè lo stesso non provochi inconvenienti igienico – sanitari quali lo sviluppo di odori, il ristagno di acqua e la proliferazione di insetti.
- j) Provvedere a richiedere nuova autorizzazione in caso di modifica e/o ampliamento dell'insediamento che comporti variazioni quali-quantitative dello scarico;
- k) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e in qualsiasi periodo dell'anno, agli Enti di controllo;

3) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Trasmettere alla Regione Umbria e all'ARPA Umbria - Area Dipartimentale Umbria Sud- Sicurezza – Distretto di Orvieto, la comunicazione e la documentazione attestante l'avvenuta installazione di un contaltri prima dell'immissione delle acque reflue depurate nel corpo idrico superficiale .

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.